

**SCHEMA DI CONVENZIONE
TRA**

Allegato A

La Regione Lazio, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 212 (C.F. 80143490581), in seguito denominata "Regione", rappresentata dal Direttore Regionale della Direzione Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo....., nat. a, il e domiciliat.. per la carica presso la sede della Regione Lazio, Via Cristoforo Colombo, n. 212, 00145 Roma

E

la LAZIOcrea S.p.A., a Socio Unico Regione Lazio, con sede in via del Serafico n. 107 - 00142 Roma (RM), Cod. Fisc. e P.IVA: 13662331001, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegatonat. a....., ile domiciliat.. per la carica presso la suddetta sede sociale e autorizzato alla stipula del presente in virtù di quanto previsto nel vigente Statuto sociale;

VISTI

- la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 recante "Nuovo Statuto della Regione Lazio", e in particolare gli artt. 7 e 9;
- il Decreto legislativo. n. 50 del 18 aprile 2016, recante "Codice dei contratti pubblici", e in particolare l'art. 5;
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 recante "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25 "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione" e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1, recante "Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale" ss.mm.ii.;
- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la Legge Regionale 24 novembre 2014, n. 12;
- l'articolo 5 recante "Disposizioni di razionalizzazione normativa e di riduzione delle spese regionali";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 26 giugno 2015, n. 306 recante "Attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 24 novembre 2014, n. 12 (Disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa regionale). Accorpamento in un unico soggetto delle società a controllo regionale Lazio Service, e LAit S.p.A.";
- la Deliberazione della Giunta Regionale Regionale n. 509 del 30 luglio 2019 concernente "Legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 e s.m.i. - Approvazione del Programma Operativo Annuale del Cinema e dell'Audiovisivo 2020";

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 15/05/2020 “Legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 e s.m.i. - Approvazione del Programma Operativo Annuale del Cinema e dell’Audiovisivo 2020. Rifinalizzazione delle risorse di cui all’Allegato A, punto 4. Promozione dell’esercizio cinematografico e punto 7. Fondazione Film Commission”;

PREMESSO CHE

in considerazione dell’emergenza epidemiologica COVID-19, che sta determinando evidenti difficoltà economiche e sociali, la Regione Lazio, ha previsto un apposito stanziamento straordinario e *una tantum* finalizzato a garantire, in questa fase temporale, un sostegno economico alle micro, piccole e medie imprese che siano conduttori di cinema situati nella Regione Lazio, contribuendo in quota parte al pagamento dei canoni di locazione per le mensilità del marzo, aprile, maggio dell’anno 2020, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di aiuti di stato.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premessa

Le premesse di cui sopra e gli atti ivi richiamati, così come quelli richiamati nella restante parte del presente accordo, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, ancorché non materialmente allegati a quest’ultimo con valore di patto contrattuale.

Articolo 2 – Oggetto

La presente Convenzione, il cui schema è stato approvato con Determinazione n. del
....., ha per oggetto l’espletamento di tutte le attività necessarie che saranno svolte dalla LAZIOcrea S.p.A. (di seguito “LAZIOcrea” o “Società”) in favore della Direzione Regionale Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo (di seguito “Direzione Regionale competente”), volte alla realizzazione delle iniziative di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 15/05/2020.

Articolo 3 – Obblighi di LAZIOcrea

LAZIOcrea si impegna ad eseguire le suddette attività secondo le modalità previste dal presente atto e secondo ogni eventuale ulteriore direttiva o indicazione comunicata dalla Direzione Regionale competente.

In particolare, LAZIOcrea si impegna a:

- predisporre e pubblicare apposita procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di aiuti di stato, al fine di attribuire un contributo straordinario a fondo perduto rivolto alla copertura parziale, in misura non superiore al 40% del canone relativo al periodo marzo, aprile e maggio 2020, agli esercenti cinematografici che gestiscono sale nel Lazio in forza di contratto di locazione regolarmente registrato dell’immobile o di affitto d’azienda e costituenti micro, piccole o medie imprese;
- istituire una apposita Commissione per la disamina delle domande presentate;
- garantire il regolare svolgimento delle attività, attraverso lo strumento del monitoraggio e la valutazione delle stesse, di concerto con la struttura regionale competente in materia;
- comunicare alla competente Direzione regionale lo svolgimento delle procedure, indicando tempestivamente eventuali criticità, proposte di variazioni e/o motivi di revoca delle iniziative previste;
- attivare un conto corrente bancario dedicato e produrre una contabilità separata da quella ordinaria e propria di LazioCrea .

Articolo 4 – Durata

La durata della presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e fino a concorrenza dell'importo stanziato fatte salve le tempistiche necessarie alla conclusione degli adempimenti strumentali alla chiusura, rendicontazione e verifica dell'attività di cui all'articolo 3 e salvo proroga da concordare tra le parti, con specifico atto.

Articolo 5 – Modalità di esecuzione

LAZIOcrea si obbliga ad eseguire le attività oggetto della presente Convenzione, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto, negli atti di affidamento delle singole operazioni e di eventuali ulteriori direttive o indicazioni della Direzione competente.

LAZIOcrea, per l'affidamento di incarichi a soggetti dotati di particolari competenze specialistiche, è tenuta a rispettare le regole di concorrenza e trasparenza del mercato e la normativa comunitaria e nazionale vigente, anche in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato.

Articolo 6 – Risorse e finanziamenti

Le operazioni oggetto della presente Convenzione saranno finanziate interamente nell'ambito dei fondi regionali previsti dalla D.G.R n. 268 del 15/05/2020 per complessivi euro 641.000,00 (seicentoquarantunomila,00) quali risorse attualmente allocate sul capitolo G11931, nell'ambito del programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.04.03.01.

La Regione si impegna a trasferire, in unica soluzione, sul conto corrente attivato da Laziocrea le risorse previste nell'esercizio 2020 e costituiranno un Fondo vincolato gestito dalla Società per l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 3 della presente Convenzione.

Le suddette risorse sono comunque destinate alla copertura degli oneri diversi da quelli di funzionamento di LAZIOcrea, già oggetto di copertura nell'ambito del POA di riferimento, ai sensi del Contratto-Quadro vigente stipulato tra la Regione Lazio e la Società.

Articolo 7 – Pagamenti e rendicontazioni

LAZIOcrea provvederà a costituire, con le risorse trasferite ai sensi del precedente art. 6, un Fondo dedicato alla gestione delle operazioni affidate ai sensi della presente Convenzione, adottando un sistema di contabilità separata o idonea codificazione contabile.

LAZIOcrea provvederà a rendicontare, con periodicità almeno trimestrale, lo stato di attuazione degli interventi e di avanzamento della spesa sostenuta.

La verifica, da parte della Direzione competente, sulla regolare gestione del Fondo da parte di LAZIOcrea sarà effettuata in occasione di ogni rendicontazione, e sarà basata:

- 1) sulla regolare esecuzione delle attività previste;
- 2) sulla idoneità della documentazione contabile presentata da LAZIOcrea;
- 3) sulla corrispondenza della gestione effettuata da LAZIOcrea rispetto a quanto previsto nella presente Convenzione ed a quanto indicato nelle ulteriori determinazioni e indicazioni fornite dalla Direzione competente.

Articolo 8 – Norme regolatrici della Convenzione

Entrambe le parti della presente Convenzione si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Articolo 9 – Manleva

La Regione Lazio si obbliga a garantire il trasferimento delle risorse finanziarie per la gestione e attuazione dei progetti affidati nonché a manlevare e a tenere indenne LAZIOcrea da responsabilità che alla stessa dovessero essere addebitate in conseguenza del ritardato o mancato pagamento a causa della mancata erogazione, da parte della Regione Lazio, delle risorse finanziarie stesse.

LAZIOcrea si riserva di sospendere le attività e l'assunzione di impegni verso terzi in caso di mancato trasferimento delle risorse previste dal progetto esecutivo impegnandosi comunque, in via generale, ad adottare ogni iniziativa opportuna per evitare che da eventuali ritardi nei trasferimenti possano derivare danni a terzi.

LAZIOcrea si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno arrecato a terzi o responsabilità derivante da ritardi od omissioni compiute nell'esecuzione delle attività affidate ai sensi della presente convenzione.

Articolo 10 – Risoluzione, Recesso, Registrazione, Privacy e Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente indicato nei precedenti articoli, con particolare riferimento a quelli riguardanti il recesso, la risoluzione, la riservatezza, la tutela della privacy e la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti, si rinvia a quanto disposto dal citato Contratto-Quadro vigente, con particolare riferimento agli artt. 11 e seguenti, in quanto compatibili con le clausole contenute nel presente accordo.

La presente Convenzione, formata e stipulata in modalità elettronica, è stata redatta mediante l'utilizzo degli strumenti informatici su 6 pagine a video, che le Parti sottoscrivono con firma digitale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005, dichiarando altresì che i certificati di firma utilizzati sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii..

Laziocrea dovrà restituire alla Regione gli importi già percepiti e non spesi, nell'ipotesi di interruzione definitiva dell'attività oggetto della presente Convenzione.

Art. 11 – Confidenzialità, riservatezza, pubblicazioni e proprietà

LAZIOcrea si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione in osservanza di quanto disposto dalla normativa europea e nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento Ue 679/2016 e al D.Lgs 196/2003, come modificato dal D.Lgs 101/2018.

L'obbligo di cui al periodo precedente non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che LAZIOcrea sviluppa o realizza autonomamente in esecuzione delle attività oggetto della Convenzione, fermi restando gli obblighi di pubblicazione prescritti dalla normativa in materia di trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013 e s.m.i.

A LazioCrea è fatto obbligo del puntuale rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 20 della L.R. n. 16 del 20 maggio 1996 "...Tutti i soggetti beneficiari di contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi

medesimi...". L'omissione di tali indicazioni comporta l'applicazione di sanzioni, fino alla revoca del finanziamento.

Qualora altri Enti/organismi di ricerca/professionisti in concorso e/o impegnati a diverso titolo nell'articolazione e nell'attuazione dei lavori in questione, o LAZIOcrea, intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati (dati grezzi, sensibili, elaborati, ecc.) delle attività in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, i Responsabili designati concorderanno con la Direzione regionale competente in materia, i termini e i modi delle pubblicazioni e comunque le parti sono tenute a citare l'accordo nel cui ambito è stata svolta l'attività. La produzione documentale, l'individuazione di nuove metodologie e quant'altro scaturente dalle attività finanziate sono di proprietà della Regione Lazio.

Il materiale promozionale ed informativo dovrà essere realizzate nel rispetto del Manuale d'identità visiva della Regione Lazio e di LAZIOcrea.

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i. viene esercitato mediante richiesta scritta motivata, rivolgendosi a Laziocrea all'indirizzo PEC: laziocrea@legalmail.it

Articolo 12 – Trattamento di dati personali

LAZIOcrea, riconoscendo la Titolarità della Regione Lazio sui dati personali trattati in esecuzione della presente Convenzione, ha l'obbligo di effettuare le operazioni di trattamento sui dati stessi in osservanza della normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento Ue 679/2016 e al D.Lgs 196/2003, come modificato dal D.Lgs 101/2018, con particolare riferimento all'adozione delle misure di sicurezza ivi contemplate. Il predetto obbligo sussiste relativamente a tutti i trattamenti di dati/informazioni effettuati sia con supporti automatizzati che con supporti analogici, ivi compresi i dati contenuti nel materiale e nei documenti predisposti in esecuzione delle attività connesse alla presente Convenzione.

LAZIOcrea – in qualità di Responsabile esterna del trattamento dei dati personali rientranti nella sfera di Titolarità di Regione Lazio ai sensi degli articoli 4, paragr. 8), e 28 del Regolamento UE 679/2016- è responsabile per l'esatta osservanza della suindicata normativa in materia di protezione dei dati personali da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori nonché dei propri subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.

Articolo 13 - Spese e oneri

Le spese di stipula, di registrazione e bollo ed i relativi oneri accessori dovuti per la presente convenzione sono a carico di LAZIOcrea .

Art. 14 – Risoluzione, recesso e disposizioni finali

La presente Convenzione, firmata e stipulata in modalità elettronica, è stata redatta mediante l'utilizzo degli strumenti informatici che le Parti sottoscrivono con firma digitale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005, dichiarando altresì che i certificati di firma utilizzati sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii..

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione si rinvia a quanto disposto, anche in materia di risoluzione, recesso, a quanto stabilito nella legislazione vigente in materia

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, _____

Il presente atto redatto, in un originale, si compone di 6 facciate e viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di numero 2 marche da bollo di Euro 16,00 ciascuna, che vengono apposte sulla copia analogica del presente contratto, conservato agli atti della Direzione Regionale Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo.

per la Regione Lazio

Il Direttore della Direzione
Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo

per Laziocrea S.p.A

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
e Amministratore delegato